

TI_GERICHTE 9.2021.40 vom 31. August 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-08-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2021.40

FR: TI_GERICHTE 9.2021.40 du 31 août 2021

IT: TI_GERICHTE 9.2021.40 del 31 agosto 2021

Regeste

Modifica dell'attribuzione dell'autorità parentale per fatti nuovi importanti (applicazione dell'art. 298d CC vs. l'art. 298b CC); violazione del diritto di essere sentito per mancanza di intimazione di un atto processuale

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

E. 2

Nel caso concreto, la censura principale di RE 1 è di natura procedurale nella misura in cui eccipe una violazione del diritto di essere sentita a causa della mancata intimazione dello scritto 29 gennaio 2021 con il quale il padre – dando seguito all'interpellazione avviata d'ufficio dall'Autorità di protezione all'udienza del 16 settembre 2020 (v. punto 6 della decisione a verbale) - si è determinato a chiedere l'attribuzione dell'autorità parentale congiunta, motivo per il quale la reclamante chiede l'annullamento dei dispositivi (n. 1 e 4) impugnati e il rinvio degli atti all'Autorità di prima sede per il completamento dell'istruttoria.

E. 2.1

Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost) è un diritto di ordine formale la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito del reclamo (DTF 137 I 195 consid. 2.2 ; DTF 5A_540/2013 del 3 dicembre 2013 consid. 3.1.1; sentenza CDP del 13 giugno 2013, inc. 9.2013.160). Il diritto di essere sentito implica varie facoltà, segnatamente quella di esprimersi sugli elementi essenziali prima che una decisione sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 133 I 270 consid. 3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii) ma

non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1). Tali diritti sono ora ancorati anche nel titolo II° della LPAm, entrata in vigore il 1° marzo 2014 (art. 34 ss LPAm).

E. 2.2

Eccezionalmente, una violazione del diritto d'essere sentito commessa da un'Autorità inferiore può, in determinate situazioni, essere sanata dall'Autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora l'interessato possa far valere le sue argomentazioni davanti a un'Autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). La sanatoria rimane l'eccezione segnatamente in presenza di gravi violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con rinvii). Una riparazione entra inoltre in considerazione solo se la persona interessata non subisce un pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3). La giurisprudenza ammette una possibilità di sanatoria anche nei casi in cui la violazione è grave, nei casi in cui il rinvio costituirebbe una formalità inutile e implicherebbe solo un prolungamento della procedura (DTF 132 V 837 consid. 5.1; STF 5A_805/2009 del 26 febbraio 2010, consid. 3.3; COPMA, Droit de la protection de l'adulte, Guide Pratique, n. 1.198 pag. 78).

E. 2.3

La mancata intimazione dello scritto 29 gennaio 2021 con il quale CO 2 - dando seguito all'interpellazione avviata d'ufficio dall'Autorità di protezione all'udienza del 16 settembre 2020 (v. punto 6 della decisione a verbale) - si è determinato a chiedere l'attribuzione dell'autorità parentale congiunta, è senz'altro lesiva del diritto di essere sentita di RE 1. Quest'ultima è stata infatti privata della facoltà di fare valere in prima sede le argomentazioni contrarie alle motivazioni espresse da CO 2 a sostegno della modifica dell'assetto dell'autorità parentale che parrebbe essere stata proposta d'ufficio dalla stessa Autorità di protezione. Il condizionale in merito a quest'ultima considerazione è d'obbligo in quanto nel verbale dell'udienza 16 settembre 2020 non v'è traccia di come si sia giunti all'inserimento dell'interpellazione delle parti di cui al punto 6 della decisione a verbale, segnatamente di un'eventuale discussione avvenuta sull'argomento in tale frangente. Ma tant'è. Dalle osservazioni dell'Autorità di protezione si ricava che la questione dell'autorità parentale è stata posta d'ufficio dall'Autorità (osservazioni 30 marzo 2021, punto 3), senza che quest'ultima abbia esplicitato/anticipato i motivi alla base della sua proposta. In simili circostanze, la mancata reazione della signora RE 1 avrebbe dovuto indurre l'Autorità di prime cure a convocare un'ulteriore udienza chiarificatoria o quanto meno ad intimare la presa di posizione (del 29 gennaio 2021) del padre. Non avendo proceduto in tal senso e decidendo l'attribuzione ai genitori dell'autorità parentale congiunta sulla figlia PI 1, l'Autorità di protezione è incorsa in una palese violazione del diritto della madre di essere sentita. La mancata reazione di quest'ultima all'interpellazione andava infatti senza ombra di dubbio interpretata quale rifiuto di "entrare in materia sull'autorità parentale".

Comunque, la predetta violazione può essere sanata in questa sede ritenuto che la Camera di protezione quale autorità di reclamo è munita di pieno potere cognitivo in fatto ed in diritto. Un rinvio della questione all'autorità di prime cure costituirebbe infatti una formalità inutile (essendosi la reclamante con il suo gravame pronunciata sufficientemente in merito alla questione) e implicherebbe solo un vano prolungamento della procedura.

E. 2.4

Di conseguenza, può essere affrontata nel merito la censurata attribuzione dell'autorità parentale congiunta.

E. 3

Il 1° luglio 2014 è entrata in vigore la legge federale del 21 giugno 2013 relativa all'autorità parentale (Messaggio del 16 novembre 2011, FF 2011 8025) che ha introdotto un cambiamento di paradigma e che prevede oramai l'attribuzione dell'autorità parentale congiunta (art. 296 cpv. 2 CC) indipendentemente dallo stato civile dei genitori (sposati o meno) e della loro situazione (comunione domestica o domicili distinti; cfr. FF 2011 8040). Da questo punto di vista i genitori sono oramai trattati in maniera uguale. Tuttavia, per i genitori non uniti in matrimonio, la madre è sin dalla nascita del figlio ovvero sin dall'instaurazione del rapporto di filiazione titolare dell'autorità parentale (cfr. 298a cpv. 5 CC) mentre, per il padre, il rapporto di filiazione giuridico istituito con una dichiarazione di riconoscimento o mediante sentenza non basta per attribuirgli automaticamente l'autorità parentale. L'autorità parentale congiunta è, in effetti, istituita con una dichiarazione comune dei genitori (art. 298a CC) o con una decisione dell'autorità di protezione (art. 298b CC) o del giudice (art. 298c CC).

E. 3.1

L'art. 298b CC prevede che quando un genitore si rifiuta di rilasciare la dichiarazione comune, l'altro genitore può rivolgersi all'Autorità di protezione del domicilio del figlio. L'Autorità di protezione dispone l'autorità parentale congiunta sempreché, per tutelare il bene del figlio, non si imponga di mantenere l'autorità parentale esclusiva della madre o di trasferirla al padre (art. 298b cpv. 2 CC).

E. 3.2

Giusta l'art. 298d CC, ad istanza di un genitore, del figlio, o d'ufficio, l'autorità di protezione dei minori modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio.

E. 4

Nel caso concreto, CO 2 ha aderito alla proposta dell'Autorità di prima sede di vedersi attribuire l'autorità parentale congiunta. In questa sede il padre ha confermato la sua adesione con più ampie motivazioni. La madre si oppone, domandando il mantenimento dell'autorità esclusiva a suo favore. La reclamante fa valere che il padre non avrebbe addotto dei fatti nuovi importanti tali da poter giustificare un cambiamento dell'autorità parentale secondo l'art. 298d CC. Il padre a sua volta, invocando invece l'art. 134 cpv. 3 CC, contesta la tesi della reclamante non ritenendo di dovere motivare la concessione dell'autorità parentale congiunta mediante fatti nuovi ed importanti, in quanto la madre non si sarebbe mai opposta all'autorità parentale congiunta (così che vigerebbe per atti concludenti un accordo tra i genitori) e non avrebbe comunicato eventuali disagi della figlia nelle relazioni con il padre.

E. 4.1

Ritenute quest'ultime allegazioni delle parti, oltre al fatto che l'Autorità di protezione non si è espressa a tale riguardo (né in sede di osservazioni né mediante la duplica), occorre innanzitutto fare chiarezza sulla normativa legale applicabile alla fattispecie in esame, segnatamente se e in che misura viene presupposta la presenza di fatti nuovi, rispettivamente una modifica delle circostanze, per giustificare un cambiamento

dell'attribuzione dell'autorità parentale.

E. 4.2

L'art. 298d CC regola la modifica dell'autorità parentale di genitori non coniugati, mentre l'art. 134 CC viene invece applicato alla modifica di misure di protezione dell'unione coniugale e alla modifica di sentenze di divorzio. Si tratta di normative parallele (BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC, pag. 129 n. 10). Di conseguenza, non essendo i genitori di PI 1 mai stati coniugati, la fattispecie concreta va esaminata secondo l'art. 298d CC e non ai sensi dell'art. 134 CC, sebbene le condizioni materiali delle due normative siano identiche e conformi a quanto prevaleva prima del 1° luglio 2014, ovvero che ogni modifica dell'autorità parentale presuppone che la nuova regolamentazione sia richiesta dall'interesse del figlio in ragione del sopraggiungere di fatti nuovi importanti (Meier/Stettler , Droit de la filiation, 6^a ed., n. 625, pag. 426).

E. 4.3

In virtù dell'art. 12 cpv. 4 Titolo finale CC, se in data 1° luglio 2014 l'autorità parentale apparteneva ad un solo genitore, l'altro genitore poteva rivolgersi all'autorità di protezione entro il 30 giugno 2015 per chiedere l'attribuzione dell'autorità parentale congiunta. In tal caso veniva applicato l'art. 298b CC per analogia. Tuttavia, oggi la normativa transitoria non esplica più alcun effetto. Se il figlio è nato prima del 1° luglio 2014, il genitore che postula unilateralmente l'autorità parentale congiunta deve oggi basarsi sull'art. 298d CC, che prevede l'attribuzione ex novo dell'autorità parentale nel caso in cui, a causa di una modifica importante delle circostanze, ciò risulti necessario per il bene del figlio. Per il figlio nato dopo la predetta data, va invece applicato l'art. 298b CC (Meier/Stettler , Droit de la filiation, 6^a ed., n. 639 e segg., pag. 433). In altre parole: se il termine sancito all'art. 12 cpv. 4 Titolo finale CC è scaduto senza che all'autorità competente sia stato chiesto di disporre l'autorità parentale congiunta, gli ostacoli per il suo ottenimento in caso di disaccordo sono più importanti che durante il periodo transitorio (Senn , FamPra.ch 2017, pag. 972 seg.).

E. 4.4

Ritenuto che PI 1 è nata il 2010, non essendo i suoi genitori mai stati coniugati ed essendo la madre da sempre stata titolare esclusiva dell'autorità parentale, per le costanti giurisprudenza e dottrina sopraccitate, alla presente fattispecie e alla domanda del padre di vedersi attribuire l'autorità parentale congiunta, va applicato l'art. 298d CC. Si tratta quindi di esaminare se siano intervenuti dei fatti nuovi importanti tali da rendere necessaria la postulata attribuzione dell'autorità parentale congiunta, ritenuto comunque che una tale modifica della regolamentazione deve corrispondere al bene della minore.

E. 5

L'art. 298d CC presuppone l'adempimento di due condizioni: devono essere intervenuti dei fatti nuovi importanti, i quali, per tutelare il bene del figlio, esigono una modifica dell'attribuzione dell'autorità parentale.

E. 5.1

La regolamentazione della custodia dei genitori e altre questioni relative ai bambini sono decisioni che vengono generalmente prese a lungo termine. Lo sviluppo del bambino dipende dalla sicurezza e dalla stabilità. Questo era già il caso sotto il diritto precedente; la modifica della legge non ha cambiato questa posizione (DTF 120 II 229 consid. 3 b) bb). La

regolamentazione è destinata a durare e non può essere rinegoziata a piacimento. Nasce sulla base di valutazioni e previsioni sullo sviluppo della vita dei genitori, del bambino e di tutta la situazione sociale. Tuttavia, la situazione può svilupparsi in modo totalmente o parzialmente contrario alla prognosi iniziale. La vita crea costantemente delle novità e le condizioni quadro in cui sono stati presi degli accordi si evolvono. Tali cambiamenti non distruggono il disciplinamento che è stato disposto, ma possono portare a un adeguamento necessario. Tuttavia, le circostanze mutate devono essere prese in considerazione e innescano una rivalutazione della situazione solo se sono sostanziali e a loro volta permanenti. Può essere il caso per un cambiamento personale o reale da parte dell'uno o dell'altro genitore o del figlio. Il fatto a sapere se una circostanza sia mutata in modo sostanziale deve essere valutato caso per caso ed appartiene al libero potere di apprezzamento dell'Autorità di protezione (BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC, pag. 129 e segg. n. 5). Un cambiamento sostanziale di circostanze potrebbe consistere in: uno scioglimento della precedente convivenza e separazione dei genitori; un cambiamento della situazione lavorativa e quindi, per esempio, un cambiamento nelle possibilità di accudimento; un nuovo matrimonio del genitore detentore principale della custodia; una modalità di crescita imprevista del bambino; una necessità che il bambino sia collocato e accudito da altri. Il cambiamento deve anche, di regola e per quanto prevedibile, essere di natura permanente; cambiamenti a breve termine e di breve durata non giustificano una modifica (BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC, pag. 129 e segg. n. 5; BK, Bühler/Spühler, art. 157 n. 76; BSK ZGB I- Breitschmid, art. 134 n. 2). L'autorità deve basare la sua decisione sulle circostanze che si presentano al momento della decisione (DTF 5A_105/2012 del 9.3.2012 E. 2.3).

E. 5.2

Tuttavia, un cambiamento significativo delle circostanze da solo non è sufficiente. Deve infatti essere anche nell'interesse del figlio. Un nuovo disciplinamento dell'autorità parentale può quindi essere preso in considerazione solo se il mantenimento dell'assetto attuale metterebbe seriamente in pericolo l'interesse del bambino e se un cambiamento risulta necessario. Secondo l'Alta Corte, un nuovo disciplinamento in questo senso richiede che il mutamento delle circostanze sia tale da richiederlo necessariamente in quanto l'assetto attuale risulta più dannoso per il bambino che la perdita di continuità nell'educazione e nelle circostanze di vita associata al cambiamento della persona di riferimento principale (DTF 5A_531/2009 del 6.11.2009 consid. 2; analogamente 5A_199/2013 del 30.3.2013 consid. 2.2; 5A_483/2011 del 31.10.2011 consid. 3.2, in: FamPra.ch 2012, 206; 5A_105/2012 del 9.3.2012 consid. 2.3; sulla norma analoga nell'ex art. 157 cfr. DTF 100 II 76 f. consid. 1; 109 II 375 consid. 4c; 111 II 313 consid. 4). Una modifica tanto per non è voluta o prevista dal legislatore (DTF 5A_428/2014 del 22.7.2014 consid. 6.2). Occorre una valutazione individuale del caso specifico.

E. 5.3

Punto centrale è il fatto che a seguito del cambiamento delle circostanze, il mantenimento dell'assetto in atto metterebbe a repentaglio il benessere del bambino, a cui si potrebbe rimediare unicamente mediante un nuovo disciplinamento dell'autorità parentale. Benché il legislatore abbia disposto l'autorità parentale congiunta come regola (art. 296 cpv. 2 CC), il mantenimento dell'autorità parentale esclusiva non costituisce di per sé un rischio per il benessere del minore ai sensi dell'art. 298d CC. Se non ci sono ulteriori elementi concreti che portano ad un rischio concreto per il benessere del figlio mediante l'esercizio

dell'autorità parentale esclusiva e che possono essere rimossi concedendo l'autorità parentale congiunta, l'assetto attuale va mantenuto e, se necessario, vanno adeguate le relazioni personali a norma dell'art. 298d cpv. 2 CC (BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC, pag. 131).

E. 6

Nella fattispecie concreta, è a giusto titolo che la reclamante abbia obiettato che la richiesta del padre tendente all'attribuzione dell'autorità congiunta non sarebbe supportata dagli elementi presupposti dall'art. 298d CC e che nemmeno l'Autorità di protezione avrebbe adottato che fossero intervenuti dei fatti nuovi ed importanti. In effetti il padre non ha minimamente sostenuto, né nella sua adesione del 29 gennaio 2021, né negli allegati di causa della presente procedura, che sia intervenuta una modifica delle circostanze nella vita della madre, del padre o della figlia, che richieda un cambiamento dell'assetto attualmente in vigore, e nemmeno egli ha asserito che il mantenimento dell'autorità parentale esclusiva della madre pregiudicherebbe il benessere di PI 1. A sua volta, l'Autorità di protezione ha altrettanto tralasciato del tutto di addurre l'esistenza di fatti nuovi sulla base dei quali si giustificerebbe un passaggio dall'autorità parentale esclusiva della madre all'autorità parentale congiunta. Persino di fronte alle chiare critiche sollevate dalla reclamante nel suo gravame riguardante le motivazioni alla base dell'istanza del padre, l'Autorità di protezione è rimasta silente in merito alla sussistenza di fatti nuovi, limitandosi a concludere di aver “constatato quindi che per il bene della figlia nulla impediva che fosse disposta l'autorità parentale congiunta”. L'Autorità di protezione ha per finire asserito che il reclamo della madre non entrerebbe nel merito della questione centrale del bene della figlia e dell'autorità parentale congiunta, ma si limiterebbe ad obiezioni procedurali. A torto. Alla luce della sopraccitata giurisprudenza e dottrina, la modifica dell'attribuzione dell'autorità parentale (da quella esclusiva a quella congiunta) andava motivata sotto il profilo delle chiare condizioni poste dall'art. 298d CC. Indipendentemente da chi abbia avviato la relativa procedura di modifica dell'attribuzione dell'autorità parentale (l'Autorità di prime cure mediante un intervento d'ufficio nell'ambito dell'udienza 16 settembre 2020 o il padre con l'adesione del 29 gennaio 2021 all'interpellazione dell'Autorità), occorre in ogni caso dimostrare che vi fossero dei fatti nuovi importanti a causa dei quali un mantenimento dell'autorità parentale esclusiva alla madre nuocerebbe al benessere di PI 1 e che solo mediante una nuova regolamentazione tale pregiudizio potrebbe venire rimosso. Né il padre, né l'Autorità di protezione, si sono minimamente confrontati con queste condizioni di diritto materiale. Mancando all'adesione del padre del 29 gennaio 2021 qualsiasi motivazione in tal senso, ed essendo la decisione impugnata a sua volta del tutto silente in merito alle condizioni dell'art. 298d CC, la modifica dell'attribuzione dell'autorità parentale risulta pertanto ingiustificata. Oltre al fatto che né il padre, né l'Autorità di protezione, abbiano fatto valere gli elementi necessari ai sensi dell'art. 298d CC, dall'incarto dell'Autorità di protezione non si evince comunque un sopraggiungere di fatti nuovi importanti. Fatta eccezione per il recente trasferimento di domicilio del padre a _____ (avvenimento che in ogni caso non costituisce un fatto nuovo importante ai sensi dell'art. 298d CC, ritenuto che il padre non è neanche il genitore affidatario), non emergono altre modifiche di circostanze atte a giustificare una nuova regolamentazione dell'autorità parentale. Non si trovano neppure indizi che il bene o gli interessi di PI 1 siano in qualche modo a rischio mediante il mantenimento dell'autorità parentale esclusiva della madre. Anzi, dall'incarto risulta che la minore ha un ottimo rapporto sia con l'uno che con l'altro genitore. I genitori sono riusciti recentemente anche ad accordarsi senza grandi

problemi sulle relazioni personali tra padre e figlia, ragione per la quale non si intravedono fattori tali da far pensare che il bene di PI 1 sia attualmente in pericolo. Di conseguenza, il reclamo, per quanto postulato in via subordinata, merita dunque accoglimento. Il dispositivo n. 1 della decisione impugnata deve quindi essere riformato nel senso che l'istanza del padre chiedente l'autorità parentale congiunta sulla figlia PI 1 va respinta con il conseguente mantenimento dell'autorità parentale esclusiva della madre.

E. 7

La reclamante ha inoltre contestato il dispositivo n. 4 della decisione impugnata, chiedendo, in via principale, il suo annullamento, e in via subordinata, la sua riforma, affinché i costi della decisione impugnata siano posti interamente a carico del padre, e affinché alla madre siano assegnati fr. 800.00 a titolo di ripetibili in primo grado.

E. 7.1

Giusta l'art. 29 LPMA le autorità regionali di protezione possono applicare alle proprie decisioni delle tasse. Possono inoltre condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse (cpv. 2). È applicabile per analogia il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC) e la legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010. Giusta l'art. 30 LPMA l'autorità può anche condannare la parte soccombente al pagamento di un'indennità per ripetibili.

E. 7.2

La decisione impugnata è stata emanata nell'ambito della procedura dinnanzi l'Autorità di protezione avente per oggetto sia l'autorità parentale che le relazioni personali tra padre e figlia. Dei due oggetti di causa la reclamante si è aggravata soltanto contro il primo dispositivo relativo alla nuova regolamentazione dell'autorità parentale, lasciando incontestato quanto disposto sulle relazioni personali (cresciuto in giudicato). L'accoglimento del reclamo per i motivi sopra indicati, con conseguente modifica del dispositivo n. 1 della decisione 24 febbraio 2021, fa apparire equo ridurre d'ufficio le tasse e le spese esposte dall'Autorità di prima sede. La decisione di accordare l'autorità parentale congiunta – qui annullata – è infatti intervenuta a seguito di un agire dell'Autorità di prima sede non lineare e lesivo del diritto di essere sentito. La riduzione viene quantificata in fr. 150.00 per le tasse e fr. 100.00 per le spese. Non sarebbe per altro equo mantenere questi importi e accollarli integralmente al padre per il semplice fatto che abbia aderito all'interpellazione dell'Autorità di prima sede nell'ambito di una procedura, come detto, non lineare. I costi restanti, ossia fr. 200.00 per le tasse e fr. 50.00 per le spese (per gli oggetti non contestati della decisione di prima sede) possono restare accollati a ciascuno dei genitori in ragione di un mezzo ciascuno e le ripetibili compensate. Le ripetibili che la madre pretende vedersi attribuite per la decisione di prima sede nella misura di fr. 800.00 appaiono per altro del tutto ingiustificate, ritenuto che, in relazione all'oggetto contestato, davanti all'ARP la sua patricinatrice non ha fatto alcuna attività. Il dispositivo n. 4 va di conseguenza riformato come indicato.

E. 8

Gli oneri giudiziari per il presente giudizio seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le circostanze, si rinuncia all'addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero per altro essere caricate all'Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmM). Quanto alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a

reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (sentenza ICCA del 24 agosto 2011, inc. 11.2011.60, consid. 4; sentenza ICCA del 19 aprile 2011, inc. 11.2009.188, consid. 3, pubblicata in: RtiD II-2011 n. 14c pag. 692). Non vi sono motivi per scostarsi, oggi, da tali principi consolidati. Considerato quindi che nella fattispecie CO 2 ha fiancheggiato l'Autorità di protezione nella proposta di respingere il reclamo, il medesimo deve essere condannato a rifondere alla reclamante un'equa indennità per ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.